DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI

Art. 9-septies

(Adempimenti comunitari). Per consentire l'elaborazione delle relazioni periodiche nonche' la verifica degli obiettivi di riciclaggio, tutte le imprese produttrici, confezionatrici ed importatrici di contenitori per liquidi, vuoti o pieni, nonche' i consorzi di cui all'articolo 9-quater e le imprese che riciclano contenitori per liquidi sono tenuti a comunicare, per quanto di competenza, entro il mese di febbraio di ogni anno al Ministero dell'ambiente le informazioni che saranno definite con proprio decreto dal Ministro dell'ambiente.

Versione in vigore dal 10 novembre 1988, non più in vigore dal 2 marzo 1997 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali
Estremi	Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-smaltimento-dei-rifiuti-industriali/art-9-septies/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it